

Integrazione dei risultati dei dibattiti della PF "Agricoltura di montagna" sul complesso tematico commercializzazione/qualità/etichettatura

Prodotti dell'alpe

Il termine "alpe" e le denominazioni che lo contemplano, comprese le rispettive traduzioni, possono essere utilizzati per designare prodotti dell'economia alpestre, quale forma particolare della gestione del pascolo, nei documenti aziendali e a fini pubblicitari soltanto se

- i prodotti agricoli sono stati ottenuti sugli alpeggi (o nelle regioni di estivazione), registrati in appositi elenchi ,
- nel caso del formaggio d'alpeggio i prodotti vengono trasformati in linea di massima sull'alpe; la stagionatura può avvenire anche all'esterno dell'alpeggio
- la lavorazione, con l'esclusione del formaggio, avviene sull'alpeggio, nella regione di montagna o nelle immediate vicinanze¹,
- le materie prime impiegate, che determinano il prodotto, provengono dall'alpe,
- le materie prime impiegate, che non determinano il prodotto, laddove disponibili, provengono dall'alpe,
- i ruminanti vengono foraggiati con foraggio fresco o secco, proveniente esclusivamente dalla regione alpestre; un'integrazione al foraggio naturale è ammissibile in casi eccezionali in seguito a condizioni meteorologiche o a particolari esigenze nutrizionali degli animali
- sull'alpe non vengono utilizzati erbicidi totali contenenti glifosato e i mangimi non contengano OGM
- i prodotti sono ottenuti secondo procedure in linea con l'economia alpestre nonché rispettose delle risorse, dell'ambiente e degli animali,
- gli animali da macello per la produzione di carne e di preparati a base di carne hanno trascorso sull'alpe un periodo di durata conforme agli usi locali e comunque l'ultimo periodo disponibile prima della macellazione che avviene possibil-

¹ La definizione delle unità amministrative è di competenza delle Parti contraenti

mente nell'anno solare e, in ogni caso, entro un breve lasso di tempo dall'ultimo periodo trascorso sull'alpe.